SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 febbraio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, credito fondiario, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1990.

UNI-FIN, società per azioni, in Civitella in Val di Chiana: Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1989.

Profiltubi, società per azioni, in Reggiolo: Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1990.

Banco di Sardegna, sezione autonoma opere pubbliche, in Sassari: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 31 gennaio 1990.

Banco di Napoli: Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 2 febbraio 1990.

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna - Bologna, ente di diritto pubblico: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1990.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1990.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36.

Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sià lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona».

2. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile».

Art. 2.

1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:

«Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione».

Art. 4.

1. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «nel numero di due per le armi comuni da sparo», sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di tre per le armi comuni da sparo».

Art. 5.

1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.

Art. 6.

1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è aggiunto il seguente periodo: «Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila».

Art. 7.

1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone comtemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonché di concessione gratuita della licenza.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio.

Art. 8.

1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.

Art. 9.

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.

2. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.

Art. 10.

1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie, comprese quelle da guerra o tipo guerra e quelle da punta e da taglio, o parti di esse, compresi i congegni necessari per il loro funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti di armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti, ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La denuncia è valida anche senza l'indicazione della provenienza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Non sono riportati i testi vigenti degli articoli della legge n. 110/1975 modificati dalla legge qui pubblicata in quanto nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - del 31 marzo 1990 si procederà alla pubblicazione del testo aggiornato della predetta legge n. 110/1975, ivi comprese le modifiche introdotte dalla presente legge.*

Note all'art. 3:

— Gli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, sono così formulati:

«Art. 28. — Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La licenza è altresì necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a ottocentomila».

«Art. 31. — Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche».

«Art. 32. — Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire un milione».

«Art. 35. — Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duecentocinquantamila.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire duecentocinquantamila».

«Art. 42. — Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65».

— Si trascrive il testo dell'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940:

«Art. 37. — La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.

La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra.

Senza licenza del Ministero per l'interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra».

Nota all'art. 6:

La legge n. 968/1977 concerne: «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e della caccia». Il testo vigente del relativo art. 22, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 22 *(Esami)*. — Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa. *Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila.*

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima».

Note all'art. 7:

— L'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è riportato nelle note all'art. 3.

— Si trascrive il testo dell'art. 73 del R.D. n. 635/1940:

«Art. 73. — Il capo della polizia, i prefetti, i viceprefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P.S., i pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.

Gli agenti di P.S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

Gli agenti di P.S., riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale».

Nota all'art. 8:

La legge n. 801/1977 concerne: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato».

Nota all'art. 10:

L'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, è così formulato:

«Art. 38. — Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispendabili per la tutela dell'ordine pubblico».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1416):

Presentato dall'on. ZOLLA ed altri il 6 agosto 1987.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 maggio 1988, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI e VII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28 settembre 1988; 16, 23 novembre 1988; 25 gennaio 1989; 1° febbraio 1989.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 31 luglio 1989

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 9 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1950):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 22 novembre 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 9ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13 dicembre 1989 e approvato, con modificazioni, il 14 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 1416/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 18 gennaio 1990, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 7 febbraio 1990.

90G0071

LEGGE 28 febbraio 1990, n. 37.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 27 DICEMBRE 1989, N. 413

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « dirigenti civili », *sono aggiunte le seguenti:* « e militari »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-*bis*. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

4-*ter*. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-*bis*. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

4-*quater*. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.

4-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato ».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento "Riforma della dirigenza", nonchè, per il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento "Riforma della dirigenza".

1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali, provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 12 marzo 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4468):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri del tesoro (CARLI) e per la funzione pubblica (GASPARI) 30 dicembre 1989.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 gennaio 1990, con pareri delle commissioni II, IV, V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 gennaio 1990.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 febbraio 1990.

Esaminato dalla I commissione il 17 gennaio 1990.

Esaminato in aula e approvato il 13 febbraio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2095):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 febbraio 1990.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21, 22 febbraio 1990.

Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 1990.

90G0572

LEGGE 28 febbraio 1990, n. 38.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1989 N 415

All'articolo 1, al comma 1, le parole: « 28 febbraio » *sono sostituite dalle seguenti*: « 15 marzo ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), *è aggiunto in fine il seguente periodo*: « Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità »;

al comma 1, lettera d), *dopo le parole*: « legge 28 ottobre 1986, n. 730, », *sono inserite le seguenti*: « ed ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Entro il limite di importo complessivo stabilito dal comma 1, lettera *f*), la Cassa depositi e prestiti e autorizzata, per l'anno 1990, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera *b*), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1989 in conformità al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – (*Ripartizione del finanziamento per il contratto 1988-1990*). — 1. L'importo corrispondente al finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali è ripartito, tra i comuni, le province e le comunità montane, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM) ».

All'articolo 10, al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , ed ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472 ».

All'articolo 12:

al comma 1, nell'alinea, è soppressa la parola: « direttamente »;

al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* « 7.910 per abitante », *sono inserite le seguenti:* « e lire 7.930 per quelli che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è »;

e soppresso il secondo periodo della medesima lettera c);

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il concorso dello Stato compete alle province, ai comuni ed alle comunità montane anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali cui essi partecipano a condizione che, precedentemente alla stipula o alla concessione del mutuo sia deliberato, dagli enti locali consorziati, a pena di decadenza dal diritto al contributo, il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei bilanci delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. I rapporti tra gli enti locali ed il consorzio devono essere definiti con l'atto di accollo e devono rimanere vigenti per tutta la durata del mutuo. Per i mutui contratti nell'anno 1989 la regolarizzazione relativa può avvenire con deliberazioni da assumere entro il 31 dicembre 1990 con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1990 »,

e aggiunto in fine il seguente comma:

« 4-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformità alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:

a) da stime definitive, e non impugnate, della Commissione provinciale espropriazioni;

b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;

c) da sentenze passate in giudicato o esecutive; con le quali vengono stabilite le indennità, i risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro;

d) da indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;

e) da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;

f) da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si intendono estese alle amministrazioni provinciali.

1-*quater*. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144" ».

All'articolo 13:

al comma 2, le parole: « 1° marzo » *sono sostituite dalle seguenti*: « 15 marzo »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Le disposizioni relative all'obbligo della deliberazione del piano finanziario degli enti locali previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, si applicano a tutti gli investimenti degli enti locali comunque finanziati.

2-*ter*. Per il recupero dei crediti in mora o delle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti la stessa, oltre a procedere direttamente contro i debitori, è facoltizzata ad estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai medesimi soggetti a qualsiasi titolo ».

All'articolo 14:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 1990 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I costi relativi al personale comprendono gli oneri retributivi ed assicurativi conseguenti all'applicazione del nuovo accordo nazionale di lavoro, limitatamente alla parte afferente all'anno 1990 »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. A partire dal 1990 i comuni hanno facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 100 per cento delle tariffe della tassa sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni. La deliberazione per il 1990 dovrà essere adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

« ART. 14-*bis*. - (*Rateizzazione dei contributi previdenziali*). — 1. Gli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali pregressi, di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, sono ridotti del 50 per cento.

ART. 14-*ter*. - (*Risanamento finanziario degli enti locali*) — 1. Le Amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane, che non abbiano provveduto all'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, possono adottare la relativa deliberazione di consiglio entro il termine perentorio del 30 settembre 1990, a pena di decadenza. La durata del piano è ridotta a quattro anni compreso quello in corso.

2. Per ripianare le passività conseguenti all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, possono essere utilizzate anche le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate, rispetto alle somme mutuate.

3. La lettera *b*) del comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è soppressa.

4. Non sono compresi nel divieto di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 i mutui necessari alle gestioni speciali comunali il cui ammortamento economico e finanziario trova integrale copertura nei ricavi di esercizio e di mutui totalmente ricoperti dal contributo dello Stato o della regione ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« ART. 15-*bis*. - (*Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali*) — 1. Per l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI):

a) alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovranno essere effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento professio-

nale dei segretari comunali e provinciali ed al pagamento delle relative spese, nonché alla determinazione degli organi incaricati della loro gestione;

b) alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative lezioni o conferenze, nonché alla fissazione, anche in deroga alla normativa vigente, del compenso ad essi spettante in relazione alla natura ed alla durata dell'incarico;

c) all'individuazione dei criteri e delle modalità che devono presiedere alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi, al fine di assicurare la piena rispondenza degli stessi alle esigenze di una costante preparazione professionale dei segretari comunali e provinciali;

d) all'espletamento di ogni altra incombenza necessaria a garantire la massima efficienza e funzionalità dei corsi stessi.

ART. 15-*ter*. – (*Disposizioni organizzatorie*). — 1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.500 milioni per gli anni 1991 e successivi per la realizzazione di un servizio informativo telematico fra i comuni e tra essi e il Ministero dell'interno, per fornire servizi individuati congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. Per le esigenze di carattere particolare connesse all'esecuzione dei provvedimenti previsti nel presente decreto e per il miglioramento dei servizi di attribuzione ed erogazione dei contributi erariali agli enti locali è concessa, per gli anni 1990 e 1991, al personale e ai dirigenti operanti presso il competente ufficio del Ministero dell'interno, l'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario, oltre i limiti massimi consentiti dalle vigenti disposizioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è stabilito l'aumento dei limiti di lavoro straordinario, nell'ambito di un numero massimo complessivo di 25.000 ore, da ripartire in relazione alle esigenze dei compiti da svolgere e del personale da impiegare. Al relativo onere, valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede con gli importi da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1990 e 1991 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni.

ART. 15-*quater*. – (*Disposizioni sui segretari comunali*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli incarichi di reggenza o supplenza nei comuni di classe iniziale sono conferiti esclusivamente a segretari comunali di ruolo. A tal fine la graduatoria del concorso per l'ammissione in carriera dei segretari comunali ha validità fino all'approvazione della graduatoria del concorso successivo.

2. Gli incaricati delle funzioni di segretario comunale che abbiano prestato negli ultimi quattro anni un periodo di servizio di almeno sei mesi, risultati idonei in un apposito concorso riservato

per titoli e colloquio da bandirsi con decreto del Ministro dell'interno, sono dichiarati vincitori e provvisoriamente assegnati nelle sedi in cui prestano servizio fino al loro riassorbimento, nel limite del 50 per cento dei posti di grado iniziale annualmente vacanti secondo le disposizioni di legge vigenti. L'assegnazione con carattere di priorità avrà luogo di norma nell'ambito delle province presso cui gli incaricati hanno prestato, l'ultimo periodo di servizio I segretari comunali prendono servizio, per il primo quadriennio successivo alla nomina in ruolo, in comuni appartenenti alla regione alla quale appartiene il comune presso il quale sono stati inizialmente nominati.

ART. 15-*quinquies*. – (*Rilascio automatico delle certificazioni di anagrafe e di stato civile - Farmacie comunali*). — 1. Le amministrazioni comunali possono avvalersi di sistemi automatizzati per il rilascio diretto al richiedente delle certificazioni d'anagrafe e di stato civile, garantendo comunque l'assolvimento di ogni imposta o diritto sugli atti emessi. A tal fine è ammesso sostituire la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe o di stato civile con quella in formato grafico del sindaco o dell'assessore delegato, apposta al momento dell'emissione automatica del certificato. I certificati così emessi sono validi ad ogni effetto di legge, qualora l'originalità degli stessi sia garantita da sistemi che non ne consentano la fotoriproduzione per copie identiche, come l'utilizzo di fogli filigranati o di timbri a secco. Il sistema utilizzato deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

2. Le facoltà previste dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all'articolo 9 della legge medesima.

ART. 15-*sexies*. – (*Trattamento economico degli amministratori locali*) — 1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

"ART. 18. – (*Disposizione transitoria*). — 1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632" ».

All'articolo 16:

al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente capo – con esclusione di quello di cui all'articolo 15-*ter*, comma 2 – valutato in lire 23.687.000 milioni per l'anno 1990 e lire 701.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede: »;

alla lettera a), *le parole:* « quanto a lire 21.085.000 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a lire 21.087.000 milioni »;

alla lettera d), *le parole*: « quanto a lire 40.000 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a lire 41.500 milioni ».

All'articolo 17, al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali riferisce alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui predetti criteri ».

All'articolo 25:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, le parole: « 30 giugno 1990 » *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 dicembre 1990 »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il contributo di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è fissato nella misura del 6,5 per cento dei premi di tariffa stabiliti a norma dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, ed è incluso dall'assicuratore nel premio di polizza. La predetta aliquota trova applicazione per i premi dei contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° maggio 1990. Non si applica l'articolo 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ».

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« ART. 26. – (*Misure finanziarie in materia di lavori pubblici*). — 1. È autorizzato un ulteriore stanziamento di lire dieci miliardi per ciascuno dei capitoli 7501 e 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1990.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta, per l'anno 1990, dall'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

3. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1989 in conto residui 1987 sui capitoli 7725 e 8896 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai medesimi capitoli del predetto stato di previsione per l'anno 1990.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

« ART. 26-*bis*. – (*Impianti cimiteriali*). — 1. Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all'articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni ».

All'articolo 28, il comma 2 è soppresso.

All'articolo 30, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di consentire il completamento degli interventi conseguenti agli eventi sismici degli anni 1984-1985-1986 nella Sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, valutato in lire 15.000 milioni e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 25.000 milioni, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1990, del corrispondente importo di lire 40.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Completamento degli interventi nelle zone terremotate (Zafferana Etnea)" ed "Interventi urgenti per fronteggiare movimenti franosi (protezione civile)" ».

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

« ART. 30-*bis*. – (*Misure urgenti per la prevenzione degli incendi*). — 1. E concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, articolati in azioni organiche, sono definiti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* dalle regioni, sulla base dei piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, e devono interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosità.

3. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e devono assicurare la piena integrazione con i sistemi informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile – Centro operativo aereo unificato, nonché con il sistema satellitare ARGO.

4. Quote del finanziamento statale possono essere destinate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla formazione dell'occorrente personale specializzato.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo le amministrazioni regionali hanno facoltà di stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni, nonché alla legge 30 marzo 1981, n. 113.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. La spesa prevista è così ripartita:

a) lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100 milioni alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1990;

b) lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire 9.900 milioni alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1991;

c) lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600 milioni alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1992.

8. Nell'ambito dei generali poteri di coordinamento del Ministro per la protezione civile, al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 2.500 milioni per l'anno 1990, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1992.

9. All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto sotto la rubrica: "Amministrazioni diverse", alla voce: "Misure urgenti per la prevenzione degli incendi in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria .

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 30 marzo 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2035):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri dell'interno (GAVA) e del tesoro (CARLI) il 30 dicembre 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 12 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 gennaio 1990.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24, 25 gennaio 1990.

Esaminato dalla 6ª commissione il 30, 31 gennaio 1990; 1°, 6 febbraio 1990.

Esaminato in aula il 7 febbraio 1990 e approvato l'8 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4572):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente, l'8 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 febbraio 1990.

Esaminato dalle commissioni riunite V e VI il 20, 21 febbraio 1990.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 febbraio 1990.

Esaminato in aula il 27 febbraio 1990 e approvato il 28 febbraio 1990.

90G0074

LEGGE 28 febbraio 1990, n. 39.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N. 416

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Rifugiati)*. - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo *status* di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana, In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo *status* di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – *(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).* – 1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia

per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. È fatto altresì obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonchè le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.

4. A tale scopo il Governo tiene conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonchè secondo quanto richiede la possibilità di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella società italiana;

c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonchè del numero di cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonchè della concertazione in sede comunitaria.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *(Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respingimento alla frontiera).* – 1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento

equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonchè di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali è richiesto il visto A tal fine si terrà anche conto nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonchè della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.

3. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

5. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonchè gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto.

6. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonchè del suo rientro in patria.

7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

9. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire

500.000, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

10. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – *(Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato).* – 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non è prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno può avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.

6. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugio, da più di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.

8. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo è subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima.

9. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.

10. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità. Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.

11. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

12. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.

13. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

14. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno puo essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

15. I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione è fatta all'atto della scarcerazione.

16. Degli adempimenti di cui al comma 13, nonchè di quelli di cui al comma 15 quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. *(Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale).* - 1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola.

2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato e ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.

3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e

contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta, e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare.

5. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nonchè quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario già espulso e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo anche in presenza di domanda di sospensione».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – *(Espulsione dal territorio dello Stato).* – 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonchè di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonchè nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e

l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione nè il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni».

L'articolo 8 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – *(Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato).* – 1. Entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana ovvero appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale, ma la pena è aumentata fino ad un terzo; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Copia della dichiarazione e della attestazione di identità è trasmessa al Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati.

3. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso dà facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, nonchè delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato. È comunque abolito per gli studenti il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

4. È consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei

profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unità sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate, contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di valutazione dei titoli e di verifica delle professionalita per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonchè le modalità retributive e previdenziali.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

6. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

7. Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

8. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 8, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi. Per i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facoltà di sostituirsi al datore di lavoro per il versamento dei

contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

10. È fatta salva comunque la facoltà dei lavoratori che abbiano adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari pregressi o in atto ai sensi del comma 8

11. A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si rendono responsabili ai danni di cittadini extracomunitari delle violazioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono triplicate le relative sanzioni.

12. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

13. Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale è incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati"

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – *(Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni).* – 1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservati ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire

sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dal adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonchè delle qualifiche di mestiere acquisite nei paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attività concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

6. In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398, i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualità di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o di diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento, legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni, che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – *(Pubblicità - Relazione al Parlamento - Contributi alle regioni).* – 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonchè i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di

immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – *(Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione)*. – 1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

2. I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.

3. Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate nonche in materia di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1987, sono rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento dei trecento posti di cui al comma 1 con la riduzione di posti relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale diversa dalla settima.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonchè di operatori volontari.

5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

6. Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato è aumentato di 700 unità nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unità nel ruolo dei sovrintendenti, di 30 unità nel ruolo dei commissari e di 10 unità nel ruolo dei dirigenti da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri.

7 All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150.

8. Per la copertura, dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unità per il 1990 e di 350 unità per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

9. Per il completamento e il potenziamento dei sistemi e delle procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto il Ministro dell'interno attua un piano di interventi straordinari per il

biennio 1990-1991 per il quale è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore).* - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonchè ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.

2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchè il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono abrogati.

3. I riferimenti a istituti già disciplinati dal titolo V del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni abrogate a norma del comma 2 contenuti in altre disposizioni di legge o di regolamento si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989.*
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 21 marzo 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4469):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal vice presidente del Consiglio dei Ministri (MARTELLI) il 30 dicembre 1989.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 gennaio 1990, con pareri delle commissioni II, III, V, VII, IX, X, XI e XII.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 gennaio 1990.
Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 febbraio 1990.
Esaminato dalla I commissione il 18, 23, 24, 25, 26 gennaio 1990.
Esaminato in aula il 14, 15, 20, 21 febbraio 1990 e approvato il 22 febbraio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2112):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 7ª, 8ª e 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 febbraio 1990.
Esaminato dalla 1ª commissione il 26, 27 febbraio 1990.
Esaminato in aula il 27 febbraio 1990 e approvato il 28 febbraio 1990.

90G0075

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un assistente sociale e un applicato dattilografo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la richiesta del comune di Sanluri (Cagliari), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un assistente sociale (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso indetto con delibera n. 13 del 13 febbraio 1989 e un applicato dattilografo (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 36-*bis* del 12 maggio 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di Sanluri (Cagliari) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Sanluri (Cagliari);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Sanluri (Cagliari) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un assistente sociale (sesta qualifica funzionale), vincitore del concorso indetto con delibera n. 13 del 13 febbraio 1989 e un applicato dattilografo (quarta qualifica funzionale), con modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 390

90A0988

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un operatore culturale e un centralinista - protocollista dattilografo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e

documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 5 maggio 1989, n. 2477, del comune di Monterenzio (Bologna), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un operatore culturale (sesta qualifica funzionale) vincitore del concorso pubblico bandito con deliberazione consiliare n. 143 del 28 novembre 1988, nonché un centralinista - protocollista dattilografo (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica il comune di Monterenzio ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Monterenzio;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Monterenzio (Bologna) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un operatore culturale (sesta qualifica funzionale) vincitore del pubblico concorso bandito con deliberazione consiliare n. 143 del 28 novembre 1988, nonché un centralinista, protocollista dattilografo (quarta qualifica funzionale) con le modalità di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Il presente provvedimento sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 391

90A0989

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1989.

Autorizzazione al Ministero della sanità ad assumere sette segretari tecnici nel corso dell'anno 1989.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 29 luglio 1989, n. 303-AG-434-8345, del Ministero della sanità, con la quale si richiede, tra l'altro, l'autorizzazione a riammettere in servizio sette segretari tecnici;

Visto l'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

In considerazione delle ineliminabili e indifferibili esigenze prospettate dal Ministero della sanità, soprattutto per quanto attiene ai compiti dei sette segretari tecnici;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto Ministero a procedere alle richieste assunzioni, limitatamente a sette unità di segretari tecnici;

Decreta:

Il Ministero della sanità è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, sette segretari tecnici mediante riammissione in servizio ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 382

90A0984

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Saint Cristophe ad assumere un impiegato amministrativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 1° agosto 1989, n. 4264, del comune di Saint Cristophe (Aosta), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un impiegato amministrativo (sesta qualifica funzionale), vincitore di concorso;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica, il comune di Saint Cristophe (Aosta) ha avviato il processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Saint Cristophe (Aosta);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Saint Cristophe (Aosta) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un impiegato amministrativo (sesta qualifica funzionale), vincitore di concorso.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 387

90A0985

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di San Germano Vercellese ad assumere un collaboratore professionale - assistente tecnico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro

del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 26 luglio 1989 del comune di San Germano Vercellese (Vercelli), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un collaboratore professionale - assistente tecnico (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso bandito in data 31 ottobre 1988;

Ritenuto che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 60-*bis* dell'8 agosto 1989 dei posti vacanti da destinare alla mobilità, il comune di San Germano Vercellese (Vercelli) ha dato attuazione al processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, avendo avviato le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, per ricoprire i posti vacanti e disponibili per la mobilità;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di San Germano Vercellese (Vercelli);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di San Germano Vercellese (Vercelli) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un collaboratore professionale - assistente tecnico (quinta qualifica funzionale), vincitore del concorso bandito in data 31 ottobre 1988.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 388

90A0986

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 1989.

Autorizzazione al comune di Torrebruna ad assumere un vigile urbano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, che modifica il suddetto art. 1 della legge del 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni, anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 20 aprile 1989 del comune di Torrebruna (Chieti), con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere un vigile urbano (quinta qualifica funzionale), vincitore di concorso;

Ritenuto che con l'invio dei dati relativi alla propria dotazione organica, il comune di Torrebruna (Chieti) ha avviato il processo di mobilità richiesto dal comma 4 dell'art. 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

In considerazione delle esigenze prospettate dal comune di Torrebruna (Chieti);

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo e tali da determinare il Ministro per la funzione pubblica a proporre di autorizzare il predetto comune a procedere alle richieste assunzioni, così come specificate in dispositivo;

Decreta:

Il comune di Torrebruna (Chieti) è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere un vigile urbano (quinta qualifica funzionale) vincitore di concorso.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1990
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 389

90A0987

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 22 febbraio 1990.

Istituzione di un centro tecnico operativo per il monitoraggio ed il controllo dell'aria, dell'acqua e del suolo nell'area dello stabilimento Acna chimico-organica e nella zona ad elevato rischio ambientale della Valle Bormida.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1987 con cui la Valle Bormida è stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale;

Vista la mozione approvata dalla Camera dei deputati il 30 gennaio 1990 con la quale è stata approvata la relazione del Ministro dell'ambiente sui problemi concernenti lo stabilimento Acna di Cengio e sulla situazione ambientale della Valle Bormida;

Considerato che con la citata mozione si impegna il Governo, fra l'altro, ad assicurare «la immediata operatività di un centro unitario responsabile del monitoraggio e del controllo ambientale dell'acqua, dell'aria e del suolo per la Valle Bormida»;

Visto l'art. 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale conferisce al Ministro della sanità la facoltà di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

Ritenuto necessario, al fine di soddisfare l'esigenza prospettata nella mozione di cui sopra, istituire un centro tecnico operativo per il coordinamento dei controlli ambientali nei diversi comparti (aria, acqua e suolo) nella zona in cui è situato lo stabilimento dell'Acna chimico-organica nonché nella zona della Valle Bormida;

Sentite le regioni interessate,

Preso atto che la regione Piemonte ha offerto la sua disponibilità a fornire i locali per l'istituendo centro nella città di Cuneo;

Sentito il Ministro dell'ambiente;

Ordina:

Art. 1.

È istituito, per la durata di sei mesi, un centro tecnico operativo dipendente direttamente dal Ministro della sanità al quale sono demandati i compiti relativi al monitoraggio ed al controllo dell'aria, dell'acqua e del suolo nell'area in cui è situato lo stabilimento Acna chimico-organica nonché nella zona ad elevato rischio ambientale della Valle Bormida.

Art. 2.

I compiti di cui all'art. 1 sono così specificati:

A) Coordinamento delle attività svolte dalle unità sanitarie locali territorialmente competenti e verifica della loro conformità ai piani e programmi predisposti ed approvati.

B) Supervisione e coordinamento delle attività di monitoraggio in corso e promozione, nell'ambito dei progetti regionali già parzialmente attivati, degli interventi necessari ad una loro completa realizzazione.

C) Raccordo con le attività correlate svolte dall'Istituto superiore di sanità nonché da altri organismi tecnico-scientifici.

D) Promozione di un apposito programma per assicurare la qualità del complesso delle attività svolte nel settore in questione.

Art. 3.

Il centro tecnico operativo si avvale di personale tecnico qualificato dell'Istituto superiore di sanità; ad esso è preposto un direttore di laboratorio del predetto Istituto, od un suo sostituto, con la collaborazione di personale tecnico qualificato delle regioni Liguria e Piemonte.

Il centro ha sede presso il presidio multizonale di Cuneo ed utilizza, per il suo funzionamento, locali, personale esecutivo e mezzi strumentali del presidio stesso, nell'ambito delle disponibilità assicurate dalla regione Piemonte.

Alla destinazione del personale di cui al primo comma si provvede con appositi ordini di servizio del direttore dell'Istituto superiore di sanità e con provvedimenti delle competenti autorità delle regioni Liguria e Piemonte.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A1014

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 354, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Bari, è aggiunta una nuova scuola con la seguente denominazione: «Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali».

Dopo l'art. 364, relativo alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta ai fini speciali per assistenti sociali:

Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali

Art. 365. — E istituita una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche in tema di servizio sociale.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 366. — Il corso di studi ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede duecento ore circa di insegnamento e duecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso per un totale di cinquanta studenti.

Art. 367. — Alla costituzione della scuola concorre il dipartimento per lo studio dei rapporti giuridico-economici delle società del Mediterraneo, facoltà di giurisprudenza, cui afferiscono gli insegnamenti di diritto privato, storia, statistica sociale ed economia politica, che per le materie di rispettiva competenza utilizzerà la dichiarata disponibilità della facoltà di medicina e chirurgia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 368. — Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti:

1) *Discipline professionali caratterizzanti la scuola:*

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);

metodi e tecniche del servizio sociale I;

metodi e tecniche del servizio sociale II;

metodi e tecniche del servizio sociale III;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio);

politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: otto.

2) *Discipline di base:*

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);

politica e legislazione sociale (annuale);

psicologia e sociologia della devianza (annuale);

istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale e igiene (annuale);

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio)

Totale esami del gruppo: sette.

Totale esami discipline obbligatorie: quindici.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale I;

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

medicina sociale e igiene;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);

istituzioni di sociologia;

ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);

politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;

ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

politica dei servizi sociali;

psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Le discipline opzionali sono le seguenti.

antropologia culturale;

diritto penale;

diritto penitenziario;

economia politica;

igiene mentale e psichiatria;

psicologia dei gruppi e delle istituzion

psicologia sociale;

sociologia della famiglia;

statistica sociale;

storia delle istituzioni politiche.

La scuola è tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali, e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Art. 369. — L'attività pratico comporta in'esereizio all'attività professionale presso gli enti territoriali per l'assistenza sociale convenzionati con la scuola.

Art. 370. — Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Art. 371. — La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico è obbligatoria. per almeno due terzi dell'orario previsto.

Gli esami annuali di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie. Gli esami di tirocinio pratico consistono nella valutazione delle attitudini professionali. Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 372. — Gli studenti sono tenuti a rispettare le seguenti propedeuticità:

l'esame di politica e legislazione sociale non può essere sostenuto se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

gli studenti non possono essere ammessi al tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 373. — All esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in armeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Bari, addì 30 novembre 1989

Il rettore

90A0998

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 13 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Firenze, in data 4 ottobre 1989;

Viste le delibere delle facoltà di architettura (31 ottobre 1989), economia e commercio (17 ottobre 1989) e magistero (19 ottobre 1989);

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/1933;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle scuole dirette a fini speciali, di cui all'art. 491, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali sul costume e sulla moda.

Dopo gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola diretta a fini speciali sul costume e sulla moda

Art. 511. — È istituita la scuola diretta a fini speciali sul costume e sulla moda presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola è suddivisa nei seguenti indirizzi:

a) storia del costume, della moda e degli accessori. Restauro e conservazione;

b) giornalismo, fotografia e grafica di moda;

c) progettismo di moda;

d) tecniche di produzione e di mercato (tessile e confezione).

La scuola ha lo scopo di preparare operatori nel settore del costume e della moda e in particolare esperti di storia del costume e della moda, giornalisti, fotografi e grafici di moda, progettisti di moda, tecnici della produzione e del mercato di moda.

La scuola rilascia il diploma di esperto di costume e di moda con specificazione dell'indirizzo.

Art. 512. — Il corso ha la durata di tre anni. Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento, delle quali non più del 50% di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti pari a dieci per ciascun indirizzo, per un totale di quaranta studenti ogni anno.

Art. 513. — All'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola concorrono la facoltà di lettere e filosofia, economia e commercio, architettura e magistero.

Art. 514. — Le materie si dividono in fondamentali e opzionali (annuali o semestrali, come per ciascuna indicata dal consiglio della scuola).

Gli insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi sono sette. Essi sono da scegliersi tra i seguenti:

storia dell'arte e delle comunicazioni visive;

storia dell'arte;

storia delle arti minori;

storia del costume e della moda;

storia dello spettacolo;

merceologia;

marketing;

istituzioni di diritto pubblico;

disegno;

una lingua straniera;

elementi di informatica;

storia della comunicazione letteraria.

Gli insegnamenti opzionali caratterizzanti gli indirizzi sono i seguenti:

INDIRIZZO N. 1 - *a)* Storia del costume, della moda e degli accessori. Restauro e conservazione:

storia delle tradizioni e del costume popolare;

storia del costume militare;

storia dell'arte medio-orientale e orientale (con particolare riferimento al tessile, al costume e agli accessori);

storia del costume antico;

iconografia e iconologia;

storia delle tecniche artistiche;

storia e tecnica del restauro (con particolare riferimento al tessile, al costume e agli accessori);

storia delle arti decorative e industriali;

storia delle arti grafiche;

museologia;

storia del costume teatrale;

storia sociale dell'arte;

storia della lingua italiana (lessico del settore);

chimica delle sostanze coloranti;

storia del tessuto;

scenografia e storia della scenografia teatrale.

INDIRIZZO N. 2 - *b)* Giornalismo, fotografia e grafica di moda:

storia della fotografia;
storia del cinema;
storia del disegno e della grafica di moda;
tecnica cinematografica e video;
sociologia e psicologia dell'arte;
storia e tecnica dell'informazione;
informazione moda;
storia del giornalismo;
teoria e tecnica della comunicazione visiva;
filosofia dell'informazione;
tecniche pubblicitarie;
tecniche fotografiche;
organizzazione della pubblicità;
disegno di rappresentazione e di analisi;
disegno di progetto;
grafica pubblicitaria.

INDIRIZZO N. 3 - *c)* Progettismo di moda:

tecnica di produzione industriale;
materiali;
progettazione del prodotto;
economia;
ottica;
anatomia artistica;
tecniche grafiche;
elettronica applicata;
storia delle istituzioni e delle dottrine economiche;
indirizzi dell'architettura moderna (storia del disegno);
modello e tecnica sartoriale;
progettazione artistica per l'industria.

INDIRIZZO N. 4 - *d)* Tecniche di produzione e mercato (tessile e confezione):

storia del commercio;
diritto commerciale italiano e internazionale;
ragioneria generale;
analisi e ricerche di mercato;
tecnica del commercio internazionale;
statistica;
pianificazione e controllo della commercializzazione;
tecnica di produzione del tessuto;
strutture tessili;
organizzazione aziendale e della produzione;
disegno tessile;
analisi del filato e dei tessuti;
valutazione dei prodotti;
tendenze moda per i prodotti.

Gli insegnamenti opzionali da frequentare nel triennio sono sedici comprese le iterazioni. Possono essere scelti fino a quattro insegnamenti opzionali degli indirizzi diversi da quello prescelto. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 515. — Il tirocinio si svolge sotto la guida di docenti designati dal consiglio della scuola, presso aziende della regione o nazionali e consistono nella realizzazione di elaborati utili a dimostrare il conseguimento di una conoscenza operativa.

Il tirocinio comprende un impegno di almeno cento ore annue.

Art. 516. — La frequenza dei corsi e delle attività pratiche è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio (attività pratiche) si svolgono nel modo seguente:

1) un colloquio per ciascun insegnamento teorico;

2) una prova pratica (eventualmente scritta) sull'attività del tirocinio svolto.

Art. 517. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e nella discussione di un elaborato, di natura teorica e pratica, finalizzato alla professione specifica, predisposto sotto la guida di un docente.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal direttore della scuola o da un professore ordinario suo delegato. La commissione sarà proposta dal consiglio della scuola e sarà costituita secondo le vigenti norme universitarie di cui all'art. 42 del testo unico del 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, addì 13 gennaio 1990

Il pro-rettore: ZAMPI

90A0999

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, istitutivo della scuola diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso per la parte relativa alla scuola diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 323 viene modificato come segue:

«La scuola conduce al conseguimento del diploma indicato al successivo art. 328».

L'art. 324 viene soppresso e sostituito dal seguente:

«Il corso degli studi ha durata triennale. Tale durata non è suscettibile di abbreviazioni. È previsto un tirocinio obbligatorio necessario per il completamento della formazione professionale di durata superiore ai sei mesi».

L'art. 325 viene soppresso e sostituito dal seguente:

«Il numero degli studenti che possono essere iscritti è di trentacinque per ogni anno di corso e complessivamente di centocinque per l'intero corso di studi».

L'art. 326 viene soppresso e sostituito dal seguente:

«Le materie di insegnamento afferenti alla facoltà di economia e commercio sono le seguenti:

1° Anno:

contabilità generale d'esercizio;

matematica e statistica per la revisione contabile;

economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria;

principi e tecniche del controllo aziendale interno;

valutazioni di bilancio e misurazione del risultato economico;

istituzioni di diritto (civile, commerciale, del lavoro e della sicurezza sociale);

sistemi informativi aziendali ed elementi di informatica;

lingua straniera (biennale, 1° anno).

2° Anno:

contabilità analitica d'esercizio e controllo di gestione;

analisi e critica del bilancio e dei conti economici (biennale, 1° anno);

contabilità dei gruppi di imprese;

diritto delle società;

diritto del fallimento e delle procedure analoghe;

diritto tributario delle società;

lingua straniera (biennale, 2° anno).

3° Anno:

diritto penale delle società;

revisione contabile e norme giuridiche e professionali riguardanti il controllo;

principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale;

analisi e critica del bilancio e dei costi economici (biennale, 2° anno).

L'insegnamento di istituzioni di diritto (civile, commerciale, del lavoro e della sicurezza sociale) e quello di economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria potranno dar luogo a colloqui corrispondenti alle diverse parti in cui si articolano, propedeutici all'esame finale.

L'insegnamento della lingua potrà vertere su una qualsiasi lingua ufficiale dei Paesi della Comunità europea.

Le materie in statuto costituiscono tutte insegnamenti propri della scuola svolti autonomamente.

Gli insegnamenti professionali possono essere integrati da attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico, da affidarsi con le modalità e nei limiti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

L'attività didattica e scientifica si conclude con il tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione ai fini dell'attività professionale in conformità delle disposizioni di legge che disciplinano quest'ultima.

Tale tirocinio si svolge sotto la guida di un docente e può avere inizio solo dopo aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 31 ottobre 1989

Il rettore

90A1000

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 313 relativo alla specificazione della frequenza nelle diverse aree, per gli iscritti alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 313. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia . ore 20

anatomia ed istologia patologica . . » 60

fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio. . . . . ore 100

fisiopatologia cardiocircolatoria . . . » 80

fisiopatologia dell'esofago . . . . . . » 40

statistica sanitaria ed informatica . . » 20

tecnologie biomediche applicate . . . » 50

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):

patologia clinica. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica . . . . ore 70

trattamento pre e post-operatorio. . » 100

anestesia in chirurgia toracica . . . . » 50

principi e tecniche di circolazione extracorporea . . . . » 40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini (I). . . . . » 70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzione di chirurgia generale applicata. . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie . . . . ore 20

cardiologia e terapia medica delle cardiopatie . . . . » 20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini (II) . . . . » 60

endoscopia toracica . . . . » 80

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (I). . . . . » 100

malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici. . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (II) . . . . ore 100

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche di chirurgia generale applicata . . . . ore 80

tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (I) . . . . » 100

tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia . . . . ore 30

oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace. . . . . » 30

terapia intensiva . . . . » 50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma . . . . ore 40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (II) . . . . » 150

tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago. » 100

Monte ore elettivo: ore. 400.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 29 dicembre 1989

Il rettore: DIANZANI

90A1002

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 13 febbraio 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ola Ullsten, ambasciatore del Regno di Svezia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 13 febbraio 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Harmel Jean-Baptiste, ambasciatore della Repubblica di Haiti, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 13 febbraio 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nguyen Viet, ambasciatore del Repubblica socialista del Viet Nam, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 13 febbraio 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rufus Webster Simpson, ambasciatore della Repubblica di Liberia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 13 febbraio 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Lawrence Patrick Anthony, ambasciatore della Repubblica del Malawi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 13 febbraio 1990 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Lloyd Barnett, ambasciatore di Giamaica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

90A0966

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

oncologia medica.

Facoltà di economia e commercio:

econometria.
economia politica.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia antica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:

politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

matematica per le scienze economico-sociali;
storia moderna.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

economia industriale;
ergotecnica edile.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di architettura:

strumenti e metodi per il rilievo architettonico.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

metodi matematici della fisica.

Facoltà di ingegneria:

geometria II;
analisi matematica I.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:

audiologia.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0975-90A1017

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

istituzioni di geometria superiore.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

immunologia;
biologia cellulare.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A0976

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 25 gennaio 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell art 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Edilgas - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Grifoni in data 24 giugno 1977 - rep. 35764 - reg. soc. 2378 - tribunale di Chiavari;

societa cooperativa mista «Carugiu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Jommi in data 15 dicembre 1984 - rep. 2254 - reg. soc. 4523 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa mista «Associati servizi di assistenza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Jommi in data 15 dicembre 1984 - rep. 2253 - reg. soc. 4527 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Il porticato di Chiavari - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Jommi in data 15 dicembre 1984 - rep. 2255 - reg. soc. 4528 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Chiavari edilizia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Jommi in data 15 dicembre 1984 - rep. 2250 - reg. soc. 4530 - tribunale di Chiavari:

società cooperativa edilizia «Sagittarius - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Jommi in data 15 dicembre 1984 - rep. 2251 - reg. soc. 4525 - tribunale di Chiavari:

società cooperativa edilizia «Pleiades - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Jommi in data 15 dicembre 1984 - rep. 2249 - reg. soc. 4524 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa mista «Società sportiva giovanile chiavarese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Jommi in data 15 dicembre 1984 - rep. 2252 - reg. soc. 4529 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa mista «Cooperativa vivai e piante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Jommi in data 15 dicembre 1984 - rep. 2248 - reg. soc. 4531 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Esperia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Galvagna in data 20 giugno 1978 - rep. 253825 - reg. soc. 2550 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Gemini - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Jommi in data 15 dicembre 1984 - rep. 2256 - reg. soc. 4526 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa mista «Promozione alberghiera Lavagna» a responsabilità limitata, con sede in Lavagna (Genova), costituita per rogito Rivani Farolfi in data 6 agosto 1975 - rep. 876 - reg. soc. 2098 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Gattorna - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Moconesi (Genova), costituita per rogito Giannattasio in data 27 settembre 1965 - rep. 24292 - reg. soc. 1213 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Ferrovieri Riviera Levante - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Moneglia (Genova), costituita per rogito Giannattasio in data 8 ottobre 1981 - rep. 10083 - reg. soc. 3363 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Sanfront società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Rapallo (Genova) costituita per rogito Galvagna in data 14 luglio 1972 - rep. 207261 - reg. soc. 1744 - tribunale di Chiavari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Lucilla Nova - società a responsabilità limitata», con sede in mpierdarena (Genova) costituita per rogito Rissetto in data 16 dicembre 1958 - rep. 11895 - reg. soc. 22593 - tribunale di Genova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Vallescrivia S.r.l.», con sede in Savignone (Genova), costituita per rogito Porcile in data 29 luglio 1980 - rep. 961 - reg. soc. 35589 - tribunale di Genova;

società cooperativa edilizia «La Casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imperia, costituita per rogito Trucco in data 9 aprile 1980 - rep. 3609 - reg soc. 1645 - tribunale di Imperia;

società cooperativa agricola «Olivicoltori frantoiani confezionatori organizzati Valli Imperiesi - Ol. Fran. C. O. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imperia, costituita per rogito Re in data 24 novembre 1982 - rep. 95263 - reg. soc. 2051 - tribunale di Imperia;

società cooperativa agricola «Frantoiani confezionatori olivicoltori Valli Imperiesi (Francol) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imperia, costituita per rogito Re in data 26 ottobre 1982 - rep. 95209 - reg. soc. 2045 - tribunale di Imperia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Taci e lavora S.r.l.», con sede in Imperia, costituita per rogito Trucco in data 5 giugno 1982 - rep. 7983 - reg. soc. 1979 - tribunale di Imperia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Minerva - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Imperia, costituita per rogito Trucco in data 9 luglio 1981 - rep. 6229 - reg. soc. 1847 - tribunale di Imperia;

società cooperativa edilizia «La Concordia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Imperia, costituita per rogito Re in data 9 luglio 1981 - rep. 94236 - reg. soc. 1843 - tribunale di Imperia;

società cooperativa di consumo «Italian Villages - Società cooperativa a responsabilità limitata, Cooperativa per il turismo, lo sport e il tempo libero» con sede in Diano Marina (Imperia), costituita per rogito Saguato in data 18 giugno 1979 - rep 57862 - reg. soc. 1540 - tribunale di Imperia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa incontro a responsabilità limitata» con sede in Diano Marina (Imperia), costituita per rogito Donato in data 18 giugno 1982 - rep. 114827 - reg. soc. 1981 - tribunale di Imperia;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia ACLI Millefiori a responsabilità limitata», con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Vietri in data 26 novembre 1974 - rep. 4154 - reg. soc. 2157 - tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Monte Cavo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Galleano in data 30 novembre 1972 - rep 4158 - reg. soc. 1926 - tribunale di Sanremo;

società cooperativa agricola «Cipro» a responsabilità limitata, con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Re in data '0 luglio 1950 - rep. 21905 - reg. soc. 474 - tribunale di Imperia;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Il Gabbiano a responsabilità limitata», con sede in Santo Stefano (Imperia), costituita per ogito Acquarone in data 30 dicembre 1982 - rep. 10256 - reg. soc. 3719 - tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Ciapei a responsabilità limitata», con sede in anto Stefano al Mare (Imperia), costituita per ogito Donato in data 4 luglio 1974 - rep 88875 - reg. soc. 2110 - tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Mignon a responsabilità limitata», con sede in Taggia (Imperia), costituita per rogito Vietri in data 10 maggio 1974 - rep. 3433 - reg. soc. 2090 - tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia «Complesso delle Rose - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Taggia (Imperia), costituita per rogito Castelli in data 28 luglio 1976 - rep. 2377 - reg. soc. 2332 - tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia «Chiara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ventimiglia (Imperia), costituita per rogito Vinciguerra in data 14 febbraio 1978 - rep. 1050 - reg. soc. 2544 - tribunale di Sanremo;

società cooperativa «Il Garofano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara (Ancona), costituita per rogito Palumbo Mazzola in data 23 ottobre 1980 - rep. 9627 - reg. soc. 9040 - tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Leonardo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Palumbo Mazzola in data 23 ottobre 1980 - rep 9625 - reg. soc. 9639 - tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Il Faro luminoso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Palumbo Mazzola in data 6 novembre 1980 - rep. 9688 - reg. soc. 9686 - tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Colle sull'Adriatico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito De Angelis in data 25 marzo 1981 - rep 2852 - reg. soc. 10117 - tribunale di Ancona;

società cooperativa di consumo «Dipendenti A.P.I. a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Liguori in data 16 settembre 1959 - rep. 18789 - reg. soc. 3469 - tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «C.E.S.T. - Consorzio Esino sbancamenti e trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Cioccia in data 15 marzo 1980 - rep. 232 - reg. soc. 9233 - tribunale di Ancona;

società cooperativa di consumo «Agricola di consumo alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Fanelli in data 11 febbraio 1920 - rep. 15511 - reg. soc. 814 - tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «San Lorenzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Filottrano (Ancona), costituita per rogito Pucilli in data 27 luglio 1977 - rep. 23194 - reg. soc. 7599 - tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Macellai Jesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 25 luglio 1974 - rep. 75003 - reg. soc. 6356 - tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Il Tetto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 15 ottobre 1979 - rep. 96274 - reg. soc. 8878 - tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro relazioni estere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Pane in data 23 gennaio 1982 - rep. 1976 - reg. soc. 10733 - tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Artigian. Casa Jesina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Pane in data 4 febbraio 1980 - rep. 165 - reg. soc. 9143 - tribunale di Ancona;

società cooperativa di consumo «Consumo Popolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiolati (Ancona), costituita per rogito Sforza in data 14 dicembre 1944 - rep. 7226 - reg. soc. 1826 - tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Numanese di produzione lavoro e servizi a responsabilità limitata», con sede in Numana (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 30 maggio 1983 - rep. 114677 - reg. soc. 11765 - tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Artigiani Porto di Numana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Numana (Ancona), costituita per rogito Bucci in data 10 dicembre 1982 - rep. 31106 - reg. soc. 11327 - tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.P.A. - Centro produzione audiovisivi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Osimo (Ancona), costituita per rogito Bellaspiga in data 3 aprile 1981 - rep. 19978 - reg. soc. 10095 - tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Co.S.M.O. - Cooperativa servizi manutenzione Osimo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Osimo (Ancona), costituita per rogito Bellaspiga in data 12 ottobre 1984 - rep. 224620 - reg. soc. 12984 - tribunale di Ancona;

società cooperativa di consumo «Vallonese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Mazzetti in data 4 luglio 1959 - rep. 3931 - reg. soc. 3458 - tribunale di Ancona;

società cooperativa di consumo «Libricino Senigallia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Sgolacchia in data 21 settembre 1982 - rep. 55249 - reg. soc. 1113 - tribunale di Ancona;

società cooperativa di consumo «Coopitas - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 16 marzo 1979 - rep. 57112/6811 - reg. soc. 3483 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Adriana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 30 marzo 1976 - rep. 40677/5218 - reg. soc. 2709 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Copedil», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 17 marzo 1964 - rep. 5861 - reg. soc. 1916 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa picena allevatori suini - C.O.P.A.S.» a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 12 dicembre 1978 - rep. 55582/6599 - reg. soc. 3173 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «C.A.O.R. - Cooperativa agricola operai riuniti» a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 17 marzo 1981 - rep. 57923/16290 - reg. soc. 3775 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Cecco D'Ascoli» a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 25 novembre 1972 - rep. 25944/10242 - reg. soc. 2271 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa di trasporto «Consorzio trasportatori ascolani - C.T.A.» a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 29 maggio 1966 - rep. 14923/5695 - reg. soc. 1984 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Falegnameria Picena» a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Jandelli in data 12 febbraio 1982 - rep. 162937/7445 - reg. soc. 3995 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Panorama 84» a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Cappelli in data 17 maggio 1984 - rep. 1349/412 - reg. soc. 4624 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «La Sorgente» a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Ciociola in data 6 maggio 1972 - rep. 15994/4555 - reg. soc. 2216 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Picena per i beni culturali» a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 8 febbraio 1979 - rep. 28039/4987 - reg. soc. 3257 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Età - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Ciociola in data 5 giugno 1972 - rep. 16059/4591 - reg. soc. 2225 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Picena» a responsabilità limitata, con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Marconi in data 7 luglio 1982 - rep. 5294/1245 - reg. soc. 4110 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Il Rinnovamento» a responsabilità limitata, con sede in Amandola (Ascoli Piceno), costituita per rogito Acquaticci in data 14 maggio 1977 - rep. 593/202 - reg. soc. 2865 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Aprutinia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel di Lama (Ascoli Piceno), costituita per rogito Amadio in data 2 giugno 1977 - rep. 46736/5705 - reg. soc. 2877 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa agricola «Società cooperativa ripaberardese Scar» a responsabilità limitata, con sede in Castignano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciociola in data 27 febbraio 1970 - rep. 12600/3237 - reg. soc. 2117 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Marano» a responsabilità limitata, con sede in Cupramarittima (Ascoli Piceno), costituita per rogito Castelnuovo in data 17 giugno 1972 - rep. 10377/1832 - reg. soc. 676 - tribunale di Fermo;

società cooperativa edilizia «Complesso Mare - Monti» a responsabilità limitata, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 2 marzo 1978 - rep. 17358/7885 - reg. soc. 1468 - tribunale di Fermo;

società cooperativa edilizia «Lavoratori e dipendenti ente ospedaliero di Fermo» a responsabilità limitata, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Marchesini in data 24 gennaio 1975 - rep. 31678/5104 - reg. soc. 930 - tribunale di Fermo;

società cooperativa agricola «Copagri - Cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 21 dicembre 1978 - rep. 18840/8433 - reg. soc. 1654 - tribunale di Fermo;

società cooperativa mista «Liberi professionisti» a responsabilità limitata, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 4 ottobre 1982 - rep. 19179/7448 - reg. soc. 3036 - tribunale di Fermo;

società cooperativa di produzione e lavoro «I.E.F. Nuoto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Cicconi in data 3 gennaio 1984 - rep. 6604/11155t - reg. soc. 3411 - tribunale di Fermo;

società cooperativa edilizia «Forcese» a responsabilità limitata, con sede in Force (Ascoli Piceno), costituita per rogito Caserta in data 30 maggio 1980 - rep. 1124/412 - reg. soc. 3532 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Azzolina» a responsabilità limitata, con sede in Grottazzolina (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 31 gennaio 1978 - rep. 17185/7828 - reg. soc. 1440 - tribunale di Fermo;

società cooperativa edilizia «Casa 81» a responsabilità limitata, con sede in Montalto Marche (Ascoli Piceno), costituita per rogito Valori in data 4 dicembre 1981 - rep. 135/72 - reg. soc. 4015 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Belvedere, a responsabilità limitata», con sede in Monteprandone (Ascoli Piceno), costituita per rogito Castelnuovo in data 24 febbraio 1975 - rep. 14508/3638 - reg. soc. 2569 - tribunale di Ascoli Piceno:

società cooperativa «Elparense - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montelparo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Caserta in data 30 maggio 1980 - rep. 1121 - reg. soc. 2231 - tribunale di Fermo;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia comunitária» a responsabilità limitata, con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 21 febbraio 1977 - rep. 11820/4244 - reg. soc. 1267 - tribunale di Fermo;

società cooperativa edilizia «Edilpicena, a responsabilità limitata», con sede in Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Marchesini in data 7 marzo 1975 - rep. 31936/5149 - reg. soc. 941 - tribunale di Fermo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Arcobaleno, a responsabilità limitata», con sede in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 11 novembre 1983 - rep. 20626/8100 - reg. soc. 3332 - tribunale di Fermo;

società cooperativa agricola «La Tosciana, a responsabilità limitata», con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), costituita per rogito Marini in data 23 marzo 1966 - rep. 62845 - reg. soc. 492 - tribunale di Fermo;

società cooperativa edilizia «Il Sorpasso» a responsabilità limitata, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Leone in data 9 novembre 1974 - rep. 83837/6183 - reg. soc. 2604 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa di consumo «Europa, a responsabilità limitata», con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Jandelli in data 8 maggio 1979 - rep. 142641/6538 - reg. soc. 3288 - tribunale di Ascoli Piceno;

società cooperativa edilizia «Ippocrate» a responsabilità limitata, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Faenza in data 2 giugno 1983 - rep. 43959/6053 - reg. soc. 4313 - tribunale di Ascoli Piceno.

90A0973

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1989 il decreto ministeriale 27 novembre 1987, limitatamente al numero d'ordine 12 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «As.Soc. a r.l.», con sede in Paternò (Potenza), è stato revocato.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 il dott. Alfonso Adamo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Trasporto calcestruzzo C.T.C., con sede in Napoli, sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 5 marzo 1987, in sostituzione del dott. Beniamino Lupo.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1990 il dott. Pasquale Francese è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.O.N.D.A.P., con sede in Napoli, sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 15 maggio 1972, in sostituzione della dott.ssa Elena Morante.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1990, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa La Lince, con sede in Genova, costituita il 3 giugno 1923 per rogito notaio Amos Mattei, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Umberto Pirrera.

90A0974

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1990 è stata revocata d'ufficio la registrazione della specialità medicinale sottoindicata (preparazione e confezione unica):

Spasmodil complex - 20 confetti (cod. 017792019), registrata a nome della ditta Istituto biologico chemioterapico «ABC», sita in Torino. (Decreto di revoca n. 7776/R).

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere più oggetto di vendita.

Con decreti ministeriali 10 febbraio 1990 è stata revocata d'ufficio la registrazione delle specialità medicinali sottoelencate, in tutte le loro preparazioni e confezioni:

1) *Timepar* - 10 flaconcini bevibili monodose da 10 ml di sciroppo (cod. 014347013), registrata a nome della ditta Fargal Pharmasint S.r.l., sita in Roma. (Decreto di revoca n. 7777/R);

2) *Ribodyn* - 5 fiale liof. + fiale solv. per uso intramuscolare (cod. 020718019), registrata a nome della ditta Ceccarelli A. & C. dei Fratelli Dr. Tanganelli S.n.c., sita in Firenze. (Decreto di revoca n. 7778/R);

3) *Probiotic IFI* - 6 flaconi liofilizzati per uso orale (cod. 013844016), registrata a nome della ditta Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., sita in Pomezia (Roma). (Decreto di revoca n. 7779/R);

4) *Letargin* - 20 compresse da g 0,30 e 6 fiale da 2 ml per uso endomuscolare (cod. 011565013 e 011565025), registrata a nome della ditta Pietro Isnardi & C. S.p.a., sita in Imperia. (Decreto di revoca n. 7780/R);

5) *Hepafactor complex* - 10 flaconcini di soluzione uso orale con annesso tappo serbatoio (cod. 021729013), registrata a nome della ditta Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., sita in Roma. (Decreto di revoca n. 7781/R);

6) *Lyepar* - 30 confetti, sciroppo 150 g, tipo forte 1000 i.m. 5 fiale + 5 fiale 3 ml, 20 flaconcini per os ml 10 (cod. 015714013, 015714025, 015714049 e 015714052), registrata a nome della ditta Boniscontro & Gazzone S.a.s., sita in Moncalieri (Torino). (Decreto di revoca n. 7782/R).

La registrazione delle predette specialità medicinali era stata sospesa con i seguenti decreti: 174/S del 4 gennaio 1988, 173/S del 4 gennaio 1988, 149/S del 10 giugno 1987, 112/S del 6 febbraio 1986, 180/S del 10 febbraio 1988, 165/S del 16 dicembre 1987. Pertanto le stesse non potevano essere commercializzate dalle date suindicate.

90A1004

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2622 del 30 gennaio 1990 sono state autorizzate le etichette destinate all'esportazione in Svizzera dell'acqua minerale naturale Fonte della Buvera di Anzola d'Ossola (Novara).

Con decreto ministeriale n. 2623 del 30 gennaio 1990 sono state autorizzate le modifiche alla veste tipografica delle etichette dell'acqua minerale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat».

90A0970

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1989

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Tubo per alimentazione enterale tutto in silicone	Hospital service	25-11	14.667
Focus T 81. F.	Ela Medical	18- 7	14.782
B 112-1	Coselgi	22- 7	15.014
Micosteryl C	Baldini	20-10	15.046
Ago cannula I.V. catheter	Hospital service	4- 7	15.065
Sentra mod. 4315	Eli Lilly	20-10	15.224
Mom shampoo schiuma antiparass.	Candioli	22- 7	15.255
S 55	For Hospital	22- 7	15.259
TP 53	Id.	22- 7	15.260
Nuovo H 10	Mirato Nuova	28-10	15.465
Floralia insetticida liquido	Enichem Agricoltura	20-10	15.478
Hiv-Tek G	Gruppo Flow	4- 7	15.493
Catetere hemed	Sorin Biomedica	19- 6	15.593
Catetere per aterectomia DVI	Tecnosan	22- 7	15.614
Catetere di prostatectomia dofour a tre vie tipo palloncino CM. vari	Cyanamid	18- 7	15.621
T 5.	MC	18- 7	15.717
Idrofen	Id.	18- 7	15.719
Distasil tintura	Milana	18- 7	15.738
Distasil.	Id.	18- 7	15.739
Clorobleu	Bleu Line	28-12	15.747
Famo-Vein catetere toracico	FA.MO.SA	22- 7	15.750
Famo-Vein catetere trocar	Id.	22- 7	15.751
Sanoral	Farmigea	18- 7	15.771
Ratend	G. Ongaro	28-10	15.774
Maschera facciale anatomica in gomma. nera antistatica	Harol	18- 7	15.775
Maschera facciale crystalcone	Id.	18- 7	15.776
Tubi corrugati in gomma nera antistat. per anestesia e rianimazione	Id.	17- 7	15.777
Sonda per anteriografia biotrol radiopaca.	Id.	22- 7	15.778
Catetere ritorno venoso a due stati serie VS2	Gambro	18- 7	15.797
Famo-Vein rubinetto a 3 vie	FA.MO.SA.	22- 7	15.802
Famo-Vein catetere a cannula	Id.	22- 7	15.803
Famo-Vein tubo di estensione	Id.	22- 7	15.804
Connettore multivie delta	Seda	15-12	15.805
Famo-Vein infumatic 490	FA.MO.SA.	22- 7	15.809
Famo-Vein set di infusione per pompa infumatic 990	Id	22- 7	15.813
Deosan ex Cel	Diversey	4- 7	15.817
Sistema di drenaggio surgidyne.	Chirmed	20-10	15.820
Gocce oculari green	Tipomark	18- 7	15.823
Vital-Vue	Chirmed	18- 7	15.834
Septolit.	Henkel Italiana	20-10	15.842
Set tubi endotracheali gambro soxil	Soxil	18- 7	15.843
Set tubi endotracheali rinforzati gambro soxil	Id.	18- 7	15.844
Multiload-Cu 375.	Ravasini	22- 7	15.848
Multiload-Cu 250 short	Id.	22- 7	15.849
Multiload-Cu 250 mini.	Id.	22- 7	15.850

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Balthus	Leica	18- 7	15.857
Turchese AGC-I	Amplifon	4- 7	15.863
Zaffiro PP-PC-L	Id.	4- 7	15.869
Danavox mod. 131	Centro acustico sordità	18- 7	15.871
Mod. 125-3 Audiofocus	Id.	18- 7	15.872
Aurea 304 PP-AGC-I Siemens	Amplifon	4- 7	15.873
Aurea 304 PP-FC Siemens	Id.	4- 7	15.876
Aurea 308 W-H Siemens	Id.	4- 7	15.877
Rentokil PN	Incos	20-10	15.879
Amplifon nova master PP-M	Amplifon	4- 7	15.881
Mod. S 47-I	Philips	25-11	15.883
Mod P 49	Id.	25-11	15.884
Jodain vaginale	Serono Otc	18- 7	15.891
Mod. S 1594	Philips	25-11	15.900
Mod. M 49	Id.	25-11	15.901
Dallon protesi vascolare	Alfa International	22- 7	15.907
Pluriset	Torre	18- 7	15.908
Rotagerm	G. Ogna	22- 7	15.917
Ferriseptil	Defir	4- 7	15.920
Preventic	Virbac	18- 7	15.921
Ati 8502	A.T.I.	18- 7	15.922
Effetre	Farma 3	22- 7	15.924
Contenitore rigido per soluzioni emodialitiche	Plastivalle	31- 8	15.925
Elettrocatetere sottocutaneo mod. AR 214	Biotec	22- 7	15.928
Elettrocatetere target tip 4012 - 4512	Schiapparelli Medtronic	4- 7	15.929
Mod. 6957 - 6957 J	Id.	4- 7	15.930
Mod. 6917 - 6917 T	Id.	4- 7	15.931
Target Tip 4011 - 4511	Id.	4- 7	15.932
Borocaina gola gomma	Schiapparelli farmaceutici	4- 7	15.933
Optima MOT. mod. 5281 A - 5282 A	Cardiomedica	20-10	15.934
Optima MP mod. 158 - 258 - 158/B	Id.	31- 8	15.935
Mod. Optima - Optima serie S	Id.	31- 8	15.936
CSU - BAG	Das Loversan	22- 7	15.937
Germozero alcoolico incolore	Germo	4- 7	15.939
Germozero Ferri alcoolico gren	Id.	4- 7	15.940
Germozero alcoolico brown	Id.	4- 7	15.941
Cannula cardiovascolare con connettore	Med Italia Biomedica	4- 7	15.942
Prolunghe ad alta pressione	Medas	4- 7	15.943
Quintech DDD	For hospital	22- 7	15.944
Taysteril CS	Chimica Tandoi	18- 7	15.945
Taysteril Hospital	Id.	18- 7	15.946
Dar-Vin	Ergon Sutramed	22- 7	15.947
Amplifon ES 2	Amplifon	22- 7	15.948
Amplifon ES 1	Id.	22- 7	15.949
408 W-H Siemens	Id.	22- 7	15.950
404 P Siemens	Id.	22- 7	15.951
Siemens mini turbo telos	Id.	22- 7	15.952
402 A Siemens	Id.	22- 7	15.953
Amplifon ES 6	Id.	22- 7	15.954
Refresh	Allergan	4- 7	15.955
Gore-Tex Prosthetic Ligament	Gore	25-11	15.957
Catetere per dilatazione Guerbet polietilene con palloncino	W. Pabisch	22- 7	15.959

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
VA 60	For hospital	22- 7	15.961
SA 70	Id.	22- 7	15.962
Farmiclorina	Germo	18- 7	15.967
Due scudi	Marco Viti	15-12	15.968
Septi savon chirurgico tavoletta	Germo	18- 7	15.969
Permetar concentrato	Phase	22- 7	15.970
Du punt HIV-1 recombinant Elisa	Sclavo	20-10	15.971
Sistema infusione sotto-cutaneo	Hospital & Med supplies	22- 7	15.972
Virkons	Skf	25-11	15.975
Protesi vascolare biologica B.M.	Ultrasomed	20-10	15.974
Iodosan fluoro antitartaro	Zambaletti	20-10	15.975
Quadra 9221	Cardiomedica	20-10	15.976
Aurora 6291 - 6292	Id.	20-10	15.977
Autima II 2291	Id.	20-10	15.978
Compactflo	Dideco	22- 7	15.981
Rubinetto a 4 vie D 890 4 way stop cock	Id.	22- 7	15.982
Cardiotomo reservoir venoso	Id.	22- 7	15.983
Valvola per ricorcolo multiposizione D 891	Id.	22- 7	15.984
Evabag	Medibag	20-10	15.985
Cellbarrier	Id.	20-10	15.987
Microtrap	Miramed	20-10	15.988
Set medinorm per drenaggio post operatorio	Hospital & Med. supplies	28-10	15.990
Iodoscrub	I.M.S.	18- 7	15.991
Sporicidin spray spruzzatore a mano	Id.	18- 7	15.992
Sporicidin spray	Id.	18- 7	15.993
Creolfenina	Zapi	20-10	15.994
Iodosteril	I.M.S.	18- 7	15.996
Iodosteril concentrato	Id.	18- 7	15.997
Epibloc	Siapa	18- 7	15.998
Busena	Zhermack	20-10	15.999
Pulpispad	Id.	20-10	16.000
Pompa centr. steril. per circolazione extracorporea	3M Italia	13-11	16.001
Reservoir per cardiotomia	Id.	13-11	16.002
Reservoir venoso	Id.	13-11	16.003
Enlarge	Schiapparelli farmaceutici	20-10	16.004
Methocel 2%	Zyma	25-11	16.006
Adattatori	B. Braun	25-11	16.016
Cavafix duo	Id.	25-11	16.017
Rocanal R2 vital con dowcide	Denit	28-10	16.018
Rocanal R3 gancrene con dowcide	Id.	28-10	16.019
Mesorelle	Biotecnica commerciale	25-11	16.020
Disinfect patient	Treemme	25-11	16.022
Protesi vascolare DK2	Bieffe	22-12	16.023
Protesi vascolare MF1-S	Id.	22-12	16.024
RA-IV tubo diritto RA-BV tubo biforcato	Id.	22-12	16.027
Fenglucid	A.C.R.A.F.	28-12	16.044
Palloncino intra aortico per contropulsazione	Coralma	11-11	16.045
Optima MPT meta BM mod. 1202	Cardiomedica	13-11	16.046
Pacemakers modd. Pasar 4171 e Pasar 4172	Id.	13-11	16.047
Pacemakers activatrax e mod. 8301 8300 derivati dal mod. base 8403	Schiapparelli Medtronics	11-11	16.048
Pacemakers modd. 7001 - 7002	Id.	11-11	16.049
Pacemakers modd. 8403 - 8400 - 8402	Id.	11-11	16.050
Mod. 7005 c - 7006 - 7008	Id.	11-11	16.051

DENOMINAZIONE	Ditta	Data di registrazione	Numero di registrazione
Deoform	Nuncas Italiana	28-12	16.052
Proxcid 1	Alcon Italia	13-11	16.053
Oxim	For hospital	22-12	16.054
Diplos 05	Seda	15-12	16.055
Proxcid 2	Alcon Italia	13-11	16.056
Micro-Micro 40 - Micro 20 - Micro trap	Dideco	25-11	16.060
Pallone respiratorio in gomma latex nera	Harol	13-11	16.064
Golden Murale	Sandoz	15-11	16.068
Catetere multilume per infusione P.U. (poliuretano)	Chimed	22-12	16.069
Bio Kill	Enpro Italia	28-12	16.070
Linea arteriosa per emodialisi	Midial	15-12	16.072
Filtro antibatterico hygrobac, barrier-bac e sterivent	Dar	22-12	16.073
Linea venosa per emodialisi	Midial	15-12	16.074
Sporexin HD	I.M.S.	28-10	16.075
Sporicidin HD	Id.	11-11	16.076
Disinfettante per uso umano (FO-0289/00)	Bayer Italia	15-12	16.077
Sporex	I.M.S.	28-10	16.078
Sporacid	Id.	28-10	16.079
Sporacidin salvietta disinfettante	Id.	28-10	16.080
Alfa ectoshamo	Virbac	15-12	16.081
Alfa etoxol	Id.	15-12	16.082
Carbolene	Labo. Biofarmacotecnico IT.	15-12	16.084
Otturatore per impharven-Int	Inphardial	25-11	16.087
Otturatore per impharven	Id.	25-11	16.088
Elettrocatetere endocardico BE 028	Bioelettronica	25-11	16.092
Bactisidal	Sidas 3	15-12	16.109
Dom insetticida	Dom Sementi	28-12	16.110
Abbott HIV-1/HIV-2 EIA ricombinante	Abbott	15-12	16.122
Septaplus	Copyr	28-12	16.123
Libco/1	Libco	28-12	16.131
Libcolin	Id.	28-12	16.134
Topogigi	Id.	15-12	16.136
Tubo endotracheale in silicone	Chimed	28-12	16.138
Cannula tracheostomica in silicone	Id.	28-12	16.140
Catetere per termodiluiz. F.U.	Id.	28-12	16.141
Oxygen schiuma disinfettante	Sidifarma	28-12	16.144
Esoform 92	Esoform	28-12	16.145
Zeta N	Bergamon	28-12	16.146
Oxygen liquido disinfettante	Sidifarma	28-12	16.147
Combisan plus	Esoform	28-12	16.149
Ampligon quattro Q8 TW 838	Ampligon	28-12	16.159

90A1003

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale di Sulmona, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 31 gennaio 1990 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale di Sulmona, S.c.r.l., con sede in Sulmona (L'Aquila) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 29 gennaio 1990 in applicazione dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — il rag. Goffredo De Santis è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A1006

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Pulis coop. - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione 9 febbraio 1990, n. 615, la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo fino al 31 marzo 1990 il mandato conferito al rag. Luca Savino, con studio in Trieste, via S. Caterina, 3, in ordine alla gestione commissariale della «Pulis coop. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 1° dicembre 1976 per rogito notaio dott. Arturo Gargano.

90A0978

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 296.000**
- semestrale	**L. 160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 52.000**
- semestrale	**L. 36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 166.000**
- semestrale	**L. 90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 556.000**
- semestrale	**L. 300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 255.000**
Abbonamento semestrale	**L. 155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000